

11/b

CONTRATTO di SERVIZIO

tra il COMUNE di SELVINO

e la AMIAS SERVIZI SRL

**- per i Servizi = ACQUEDOTTO ed
ENERGIA ELETTRICA
(con Illuminazione Pubblica) -**

CONTRATTO di SERVIZIO
tra il COMUNE di SELVINO e la AMIAS SERVIZI SRL
- per i Servizi = ACQUEDOTTO ed
ENERGIA ELETTRICA
(con Illuminazione Pubblica) -

SOMMARIO

- Art. 1 – Stipulazione, riferimenti normativi e deliberativi
- Art. 2 – Oggetto
- Art. 3 – Modalità di espletamento dei Servizi
- Art. 4 – Aspetti strategici del rapporto tra Comune/i socio/i e AMIAS Servizi Srl
- Art. 5 – Tempi di approvazione
- Art. 6 – Aspetti tecnico - operativi del rapporto tra Comune/i socio/i e AMIAS Servizi Srl
- Art. 7 – Aspetti economici del rapporto tra Comune/i socio/i e AMIAS Servizi Srl
- Art. 8 – Assicurazioni
- Art. 9 – Pari opportunità di accesso e diritti degli utenti
- Art. 10 – Controlli, verifiche, interventi del/i Comune/i socio/i
- Art. 11 – Recesso
- Art. 12 – Controversie
- Art. 13 – Forma dell'atto, spese e tasse
- Art. 14 – Decorrenza e durata

Art. 1 * STIPULAZIONE, RIFERIMENTI NORMATIVI E DELIBERATIVI

1. Tra il Comune di SELVINO, rappresentato dal Sindaco pro tempore geom. Tiraboschi Giulio, e la AMIAS Servizi Srl, rappresentata dal Direttore Tecnico Bertocchi p.e. Pierangelo, a ciò rispettivamente autorizzati dalle Delibere n. 8 del 12/05/2003 del Consiglio Comunale - di Trasformazione con Scissione della Azienda Speciale A.M.I.A.S. in Società - e n. 5 del 19/06/2003 del Consiglio di Amministrazione della Società, si conviene e si stipula il presente Contratto di Servizio.
2. Il presente documento è redatto e sottoscritto ai sensi: della Legge n. 95/1995, del D.Lgs. 286/99, del Testo Unico di riordino della normativa in materia di Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267/00, dello Statuto Comunale (di ciascun Comune); da ultimo dal comma 11 dell'art. 113/267/00 e s.m.i. dopo la riforma con l'art. 35 della Legge Finanziaria 2002 n. 448/01.
3. Si fa riferimento alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Selvino n. 8 del 12/05/2003, esecutiva ai sensi di legge, relativa alla Trasformazione con procedura semplificata di A.M.I.A.S. – Azienda Speciale – in AMIAS Servizi Srl ed alla contestuale costituzione, con Scissione del ramo di Azienda Speciale A.M.I.A.S. della AMIAS Infrastrutture Srl.
4. Si fa inoltre riferimento ai Contratti di Servizio stipulati:
 - tra il Comune socio e la AMIAS Infrastrutture Srl;
 - tra la AMIAS Servizi Srl e la AMIAS Infrastrutture Srl;
 - tra il Comune socio e la AMIAS Servizi Srl per la Fognatura.
5. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto trovano applicazione le norme generali e speciali regolanti le materie trattate.

Art. 2 * OGGETTO

1. Il presente Contratto regola i rapporti tra il Comune di SELVINO e la AMIAS Servizi Srl, relativamente alla gestione da parte della stessa (in affidamento dal Comune ed in rapporto con la AMIAS Infrastrutture Srl), dei Servizi di: ACQUEDOTTO, ENERGIA ELETTRICA [ed Illuminazione Pubblica], quali attività INDUSTRIALI ex art. 113, comma 1), come da art. 3 dello Statuto societario.
2. Il presente Contratto di Servizio dovrà essere interamente riformulato oppure integrato, e comunque risottoscritto dalle parti qualora, ferme restando le competenze dell'Assemblea della Società (pareri sull'assunzione di nuove attività o di nuovi servizi connessi a quelli oggetto della Società o sulla dismissione di attività o servizi già esercitati; modificazioni dell'oggetto sociale), il Comune Socio deliberasse:
 - la gestione a mezzo della AMIAS Servizi Srl di servizi Idrici, Elettrici con riferimento a nuovi beni, diversi da quelli di cui agli Allegati A (Acquedotto) et B (Energia Elettrica inclusa Illuminazione Pubblica) al Contratto di Servizio tra Comune Socio e AMIAS Servizi Srl;
 - la gestione a mezzo della AMIAS Servizi Srl di servizi diversi da quelli sopra indicati purché di tipo INDUSTRIALE ex I comma art. 113/267/00 + 35/448/01;
 - la gestione, attraverso altre forme, di servizi già svolti dalla AMIAS Servizi Srl.

Art. 3 * MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

1. I servizi di cui all'art. 2, c. 1 possono essere gestiti dalla Società attraverso:
 - a) le proprie risorse umane e materiali;
 - b) il ricorso a risorse umane e materiali di terzi, mediante contratti di: appalto, consulenza, lavoro interinale e di ogni altra fattispecie consentita, nel rispetto della normativa vigente.

2. Indipendentemente dall'esercizio in forma diretta o indiretta di fasi di attività da parte della Società, rimane in ogni caso in capo a quest'ultima la responsabilità della qualità, dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità dei servizi gestiti.

Art. 4 * ASPETTI STRATEGICI DEL RAPPORTO TRA COMUNE SOCIO E AMIAS SERVIZI SRL

1. Gli aspetti strategici del rapporto tra AMIAS Servizi Srl e Comune, nel rispetto degli equilibri economici, attengono:
 - la definizione degli obiettivi qualitativi di interesse collettivo e nel rapporto con gli utenti, da perseguirsi da parte della Società nel corso della gestione;
 - la definizione dei programmi degli investimenti in dotazioni operative di cespiti per la gestione della AMIAS Servizi Srl e da realizzarsi da parte della stessa, per conto della AMIAS Infrastrutture Srl, *atteso che quest'ultima, per le proprie immobilizzazioni operative, provvede non in rapporto alla AMIAS Servizi Srl, ma con mezzi propri o dei Soci;*
 - la definizione dei programmi degli investimenti in Reti, Impianti ed altre Dotazioni di proprietà della AMIAS Infrastrutture Srl e da realizzarsi da parte della AMIAS Servizi Srl, *secondo le modalità stabilite all'art. 4, c. 2 del Contratto di Servizio AMIAS Infrastrutture Srl– AMIAS Servizi Srl;*
 - la verifica di realizzazione di detti obiettivi e programmi;
 - la materia tariffaria;
 - i contributi in conto esercizio dovuti eventualmente dai (singoli) Comuni per fasi dei Servizi: Idrico ed Elettrico, semmai gestiti dalla Società non per tutti i Comuni soci affidanti i servizi;
 - i contributi in conto esercizio a fronte di Costi Sociali od impropri, di cui all'art. 7, comma 5, dopo.

2. Gli aspetti strategici sono regolati attraverso:
 - a) le previsioni dello Statuto della Società;
 - b) gli indirizzi assembleari,
 - c) il Piano pluriennale degli Investimenti (e relativi mezzi di finanziamento) in: Dotazioni operative di cespiti per la gestione della AMIAS Servizi Srl;
 - d) il Piano pluriennale degli Investimenti (e relativi mezzi di finanziamento) in: Reti, Impianti ed altre Dotazioni di proprietà della AMIAS Infrastrutture Srl e da realizzarsi da parte della AMIAS Servizi Srl;
 - e) le decisioni in materia tariffaria, su indirizzo assembleare e deliberazione del Consiglio d'Amministrazione della AMIAS Servizi Srl (si veda al proposito il seguente art. 7, c. 3).
 - f) le decisioni in materia di contributi d'esercizio richiesti ai (singoli) Comuni, come da art. 4, c. 1, ultimo punto (si veda al proposito il seguente art. 7, c. 4).

Art. 5 * TEMPI DI APPROVAZIONE

Ai fini dell'utile recepimento, nei bilanci comunali di previsione, di quanto indicato all'art. 4, c. 2, punto c), d), e), f), le relative decisioni societarie sono prese ogni anno per l'esercizio successivo.

Art. 6 * ASPETTI TECNICO-OPERATIVI DEL RAPPORTO TRA COMUNE SOCIO E AMIAS SERVIZI SRL

1. L'utilizzo, da parte della AMIAS Servizi Srl, degli impianti operativi ad essa attribuiti in proprietà in sede di Scissione di A.M.I.A.S. (impianti già a bilancio A.M.I.A.S.), nonché di quelli successivamente acquisiti, è strettamente correlato al permanere in capo alla Società dell'affidamento, da parte dei Comuni, della gestione dei servizi come da art. 3 dello Statuto, coerentemente con quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000 (rispetto agli impianti in questione: si rinvia

all'Allegato E ed al successivo art. 7, c. 1); da ultimo come previsto dai commi 2 et 13 del novellato art. 113 T.U.E.L. con le modifiche dell'art. 35/448/01 Legge Finanziaria 2002 e dal suo comma IX.

2. Il venir meno dell'affidamento di cui al precedente comma 1 comporta l'immediato termine dell'utilizzo degli impianti da parte della AMIAS Servizi Srl, sia propri che affidati dalla AMIAS Infrastrutture Srl, anche prima della scadenza di cui all'art. 14.
3. La Società, relativamente agli impianti ed ai beni di cui al precedente comma 1, mantiene il funzionamento e l'idoneità anche tecnologica dei medesimi, atta allo svolgimento regolare dei servizi Idrici ed Elettrici (nonché di I.P.).
4. Oltre al caso di cui al Contratto di Servizio tra AMIAS Infrastrutture Srl e AMIAS Servizi Srl (cui si rinvia), la AMIAS Servizi Srl può essere affidataria da terzi di beni immobili e mobili, a fronte di partecipazione a gare, o a qualsiasi altro titolo previsto dalla normativa vigente.
5. La Società si impegna a collaborare con il Comune, in relazione all'attività caratteristica svolta dalla stessa, per approntare ogni documentazione tecnico-economica a qualsiasi fine, e ad assistere il Comune stesso nelle sedi in cui l'esperienza e la conoscenza proprie della Società risultassero utili, a fronte di compenso da concordare di volta in volta.
6. La Società s'impegna alla rilevazione di informazioni elementari per (singolo) Comune, in relazione a dati - obiettivo di sintesi (standard) di qualità, quantità e tempi dei servizi resi, da definirsi congiuntamente tra il Comune e la Società. A condivisa ed avvenuta definizione degli standards, le rilevazioni e le determinazioni a consuntivo, nonché i confronti con gli stessi, sono effettuati dalla Società ed allegati al suo Bilancio d'esercizio.

**Art. 7 * ASPETTI ECONOMICI DEL RAPPORTO TRA
COMUNE/I SOCIO/I E AMIAS SERVIZI SRL**

1. Alla sottoscrizione del presente contratto di servizio, la Società è proprietaria degli immobilizzi tecnici operativi (già iscritti a bilancio A.M.I.A.S.) esposti nell'allegato E: per le attività di S.P.L. a carattere INDUSTRIALE svolte [Acquedotto ed Energia Elettrica (inclusa: Illuminazione Pubblica)].
- 2) La AMIAS Servizi Srl non deve al Comune alcun interesse o canone per l'utilizzo dei beni di capitale fisso degli immobilizzi tecnici operativi di cui sopra.

Al termine del presente contratto, sono restituiti ai soci della AMIAS Servizi Srl, in forma fisica e/o con eventuali conguagli in denaro, con riferimento al valore netto contabile, nelle percentuali di composizione del capitale sociale alla scadenza dello stesso:

- i beni di cui all'Allegato E (cespiti operativi);
- i beni (operativi) originariamente di proprietà comunale, e successivamente conferiti a titolo di capitale sociale in proprietà o concessione.

Al termine del contratto, sono restituiti nella disponibilità della AMIAS Infrastrutture Srl i beni di questa – Reti/Impianti/Dotazioni – (dalla stessa già acquistati) e affidati in esercizio alla AMIAS Servizi Srl. Saranno invece acquistati dalla AMIAS Infrastrutture Srl (al costo sino ad allora sostenuto dalla AMIAS Servizi Srl) i beni in costruzione, da quella affidati a questa Società.

Alla cessazione del contratto, i beni operativi eventualmente messi a disposizione della AMIAS Servizi Srl da parte dei soci, in comodato non oneroso od a qualsiasi altro titolo gratuito: tornano, nel rispetto della normativa vigente, nella disponibilità del Comune socio affidante.

3. Con riferimento all'art. 4, c. 2, ciascun Comune è tenuto a recepire nei propri bilanci in conto capitale gli eventuali aumenti di Capitale Sociale e gli altri interventi finanziari previsti all'interno del Piano; ciascun Comune è tenuto inoltre a recepire le decisioni societarie in materia tariffaria.
4. Ancora con riferimento all'art. 4, c. 2, i contributi in conto esercizio dovuti eventualmente dai singoli Comuni, per fasi del servizio Idrico gestite dalla Società non per tutti i Comuni soci affidanti i servizi del Ciclo Idrico Integrato, sono deliberati dal Consiglio d'Amministrazione in ambito di budget societario, e comunicati formalmente ai singoli Comuni in tempo utile per l'inserimento nel bilancio preventivo comunale. Sono fatte salve le determinazioni definitive in sede di successiva approvazione dei bilanci d'esercizio della Società.
5. Un contributo comunale d'esercizio è dovuto, nella misura da concordare fra il Comune e la Società, anche in corso d'esercizio, qualora il Comune imponga alla Società oneri sociali o impropri.
6. Fatti salvi gli obblighi previsti dal Codice Civile, non vi è onere immediato per il/i Comune/i socio/i di copertura di eventuali Perdite d'esercizio.
7. In caso di manifesto pericolo, o d'impossibilità di svolgimento regolare dei servizi Idrici ed Elettrici, anche in deroga rispetto alle previsioni di cui all'art. 4:
 - il (singolo) Comune può prescrivere alla Società la realizzazione di specifici interventi di manutenzione straordinaria, che la Società effettuerà senza indugio;
 - in caso di inerzia, il Comune può eseguire direttamente gli interventi, addebitando alla Società la relativa spesa.

Art. 8 * ASSICURAZIONI

1. Il (singolo) Comune provvede a proprie spese alle assicurazioni degli Immobili ed Impianti non conferiti a titolo di proprietà alla Società – ma ad essa affidati in Comodato d’uso (anche tramite AMIAS Infrastrutture Srl) -, contro i danni da incendio, fulmini, scoppio; per i beni di proprietà societaria, provvede la Società.
2. La Società è responsabile dei danni comunque arrecati a terzi ed a cose, direttamente o indirettamente, mantenendo indenni il/i Comune/i da qualsiasi pretesa da parte di terzi, riconducibili alla conduzione delle strutture ed ai rapporti inerenti l’erogazione dei servizi. Essa deve perciò provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per la R.C.T., oltre alle assicurazioni previste per legge ed a tutte le coperture assicurative che non siano di stretta competenza del Comune in quanto proprietario dei beni, con massimali adeguati.
3. La Società risponde del comportamento dei suoi dipendenti, sia per l’esecuzione del servizio, sia nei riguardi di terzi. Nei confronti dei dipendenti, la Società è tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, di sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. 626/1994, D.Lgs. 242/1996 e s.i. ed in materia assistenziale e previdenziale.

Art. 9 * PARI OPPORTUNITA’ DI ACCESSO E DIRITTI DEGLI UTENTI

La Società si impegna a promulgare e pubblicizzare Carte dei Servizi (per ciascuno dei servizi gestiti), ai fini della definizione nel merito dei rapporti con gli Utenti.

In termini generali, la Società uniforma l'erogazione dei servizi ai seguenti principi:

- 1) Eguaglianza;
- 2) Imparzialità;
- 3) Continuità;
- 4) Partecipazione.

Circa il punto 1), le regole relative ai rapporti tra Utenti e Società ed all'accesso ai servizi sono uguali per tutti gli Utenti; nessuna distinzione o ingiustificata discriminazione nell'erogazione dei servizi può essere compiuta per motivi relativi a sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche.

Riguardo il punto 2), i comportamenti del personale della Società devono essere ispirati ad obiettività, giustizia, imparzialità, anche nell'interpretazione delle condizioni generali e specifiche di erogazione.

Relativamente al punto 3), l'erogazione dei servizi, nell'ambito delle normative di settore, dev'essere: continua, regolare, senza interruzioni; i casi di funzionamento non regolare e d'interruzioni debbono essere espressamente previsti nelle Carte dei Servizi; la Società adotta misure volte ad arrecare agli Utenti il minor disagio possibile.

Per il punto 4), la partecipazione dei cittadini e degli Utenti alla definizione ed alla prestazione dei servizi è garantita, compatibilmente con le caratteristiche modalità di erogazione degli stessi. L'Utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso della Società che lo riguardano, secondo le modalità della Legge 241/90 e può produrre memorie, documenti, osservazioni, suggerimenti per il miglioramento dell'erogazione, nel rispetto di quanto previsto dalle Carte dei Servizi. La Società dà riscontro all'Utente circa le segnalazioni proposte, e ne acquisisce periodicamente e sistematicamente la valutazione di qualità del servizio prestato.

La AMIAS Servizi Srl si fa carico di quanto ai commi precedenti del presente articolo, anche per quanto potesse riguardare direttamente beni e rapporti di cui la AMIAS Infrastrutture Srl sia titolare.

Art. 10 * CONTROLLI, VERIFICHE E INTERVENTI DEI COMUNI SOCI

1. I Comuni soci possono effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nei locali utilizzati dalla Società e nei luoghi in cui venga svolto il servizio o qualunque attività connessa.
2. In occasione delle ispezioni, i Comuni possono effettuare ogni operazione conoscitiva agli effetti dell'attività svolta, avvalendosi di personale esperto, anche esterno alla struttura comunale.
3. La Società presta ai Comuni ogni collaborazione per le attività sopra indicate, compatibilmente con la necessità di garantire lo svolgimento dei servizi agli Utenti.
4. La Società sarà preventivamente invitata a partecipare alle attività di controllo sopra esposte, fornendo tutte le informazioni, i supporti e le documentazioni utili.
5. Sono fatti salvi, in ogni caso, i poteri autoritativi del Comune, qualora intervengano esigenze di pubblico interesse.

Art. 11 * RECESSO

1. Qualora il servizio non fosse svolto regolarmente dalla Società per causa imputabile alla stessa, o qualora questa non osservasse le condizioni del presente Contratto, il/i Comune/i socio/i rappresentante/i almeno il 50% del Capitale Sociale

potrà/potranno diffidare la Società affinché provveda alla regolarizzazione entro un congruo termine.

2. Scaduto tale termine senza che la Società abbia provveduto, il/i Comune/i diffidente/i potrà/potranno decidere il recesso dal Contratto di Servizio, previa deliberazione della nuova forma di gestione da adottare, con scioglimento o riduzione delle competenze della Società, in ambito Assembleare.
3. Alla Società è riconosciuto il diritto di recesso per fatti gravi ed eccezionali, che le rendano impossibile svolgere i servizi di cui al presente Contratto.

Art. 12 * CONTROVERSIE

1. Tutte le vertenze che potessero insorgere tra il/i Comune/i socio/i e la Società, sia in corso della gestione prevista nella durata dell'art. 14, sia al termine della stessa, saranno rimesse a giudizio di tre arbitri nominati uno ciascuno dalle due Parti ed il terzo, con funzioni di presidente del Collegio peritale, di comune accordo fra i due primi arbitri o dal Presidente del Tribunale di Bergamo.
2. L'arbitro deciderà anche a carico di chi ed in quale misura debbano essere attribuite le spese per il giudizio arbitrale.

Art. 13 * FORMA DELL'ATTO, SPESE E TASSE

1. Il presente Contratto di Servizio è stipulato in forma pubblica amministrativa.
2. Le spese inerenti e conseguenti al presente Contratto saranno a carico della Società.
3. La registrazione del Contratto è prevista in "caso d'uso" ed a "tassa fissa", visto che le contro-prestazioni nello stesso contemplate rientrano nel campo applicativo IVA.

Art. 14 * DECORRENZA E DURATA

1. Il presente Contratto di Servizio decorre dal 28 / 05 /2003 (giorno in cui ha luogo l'iscrizione della Società al registro delle Imprese).

1. L'affidamento dei servizi alla Società ha una durata di 30 anni.

Letto, approvato e sottoscritto

Selvino il _____

Per il Comune di Selvino:

IL SINDACO
(geom. Tiraboschi Giulio)

Per AMIAS Servizi s.r.l.:

IL DIRETTORE TECNICO
(Bertocchi p.e. Pierangelo)

Allegate Specifiche tecniche Acquedotto